

REVISORE UNICO DEI CONTI

del Comune di Monte San Pietro (BO)

Verbale n. 4 del 21/07/2022

Oggetto: Parere sul provvedimento di assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2022 (art. 175 comma 8 e art. 193 del T.U.E.L.)

PREMESSA

In data 29/12/2021, con deliberazione n. 125 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2022-2024.

In data 28/04/2022 con deliberazione n.25 il Consiglio Comunale ha approvato il Rendiconto 2021, determinando un risultato di amministrazione di euro 8.307.521,09 così composto:

- fondi accantonati per euro 1.425.812,52;
- fondi vincolati per euro 2.310.326,38;
- fondi destinati agli investimenti per euro 99.573,91;
- fondi disponibili per euro 4.471.808,28.

Il risultato di amministrazione accertato con il Rendiconto 2021 è stato applicato al bilancio di previsione per euro 823.257,28.

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio Comunale ha approvato le seguenti variazioni di bilancio:

- delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 3.02.2022 ad oggetto "Indennità di funzione del Sindaco, del Vice-Sindaco e degli Assessori. Presa d'atto dell'adeguamento degli importi spettanti ai sensi dell'art. 1, commi 583-585, della Legge 234/2021. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 ai sensi dell'art. 175, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000";
- delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 28.04.2022 ad oggetto "Bilancio di previsione finanziario 2022/2024 - Variazioni (art. 175, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000) - Applicazione dell'avanzo di amministrazione accertato sulla base del rendiconto dell'esercizio 2021 (art. 187, comma 2, Decreto Legislativo n. 267/2000);
- delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 28.04.2022 ad oggetto "Convenzione/atto aggiuntivo tra il Comune di Monte San Pietro e l'Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Bologna per l'avvio e l'attuazione del programma denominato "Superbonus 110%" - Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 175, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000) e

applicazione avanzo di amministrazione accertato sulla base del rendiconto dell'esercizio 2021 (art. 187, comma 2, Decreto Legislativo n. 267/2000)”;

- delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 31.05.2022 ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario 2022/2024 - Variazioni per applicazione di parte dell'avanzo di amministrazione accertato sulla base del rendiconto dell'esercizio 2021 (art. 187, comma 2, Decreto Legislativo n. 267/2000).”;
- delibera di Giunta Comunale n. 61 del 16.06.2022 ad oggetto “Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 175, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000).” – il Consiglio Comunale con delibera n. 45 del 30.06.2022 ha ratificato la delibera di Giunta Comunale n. 61 del 16.06.2022;
- delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 30.06.2022 ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario 2022/2024 - Variazioni (art. 175, comma 2, Decreto Legislativo n. 267/2000)”.

Dopo l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 sono stati adottati i seguenti atti deliberativi della Giunta comunale, ai sensi dell’art. 176 TUEL e del punto 8.12) del principio contabile applicato n. 4.2 al D.Lgs. 118/2011, comportanti prelievi dal Fondo di Riserva:

- delibera n. 1 del 20.01.2022 ad oggetto “Adesione a procedura di mediazione - Prelievo dal fondo di riserva (artt. 166 e 176 Decreto Legislativo n. 267/2000) - Variazione al piano esecutivo di gestione 2022/2024”, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato effettuato un prelievo di € 2.415,60=;
- delibera n. 16 del 10.03.2022 ad oggetto “Prelievo dal fondo di riserva (artt. 166 e 176 Decreto Legislativo n. 267/2000) di euro 335,50= per acquisto di beni per attivita' di rappresentanza - Variazione al piano esecutivo di gestione 2022/2024”, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato effettuato un prelievo di € 335,50=;
- delibera n. 32 del 14.04.2022 ad oggetto “Prelievo dal fondo di riserva (artt. 166 e 176 Decreto Legislativo n. 267/2000) di euro 325,00= per noleggio a freddo di attrezzature per feste nazionali e solennita' civili - Variazione al piano esecutivo di gestione”, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato effettuato un prelievo di € 325,00=;
- delibera n. 73 del 30.06.2022 ad oggetto “Prelievo dal fondo di riserva (artt. 166 e 176 Decreto Legislativo n. 267/2000) di € 2.645,00= - Variazione al Piano esecutivo di gestione 2022/2024.”, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato effettuato un prelievo di € 2.645,00=.

La Giunta ha altresì effettuato le seguenti variazioni alle dotazioni di cassa di sua competenza ai sensi dell’art. 175, c. 5-bis, lett. d), TUEL:

- delibera n. 59 del 9.06.2022 ad oggetto “Adeguamento degli stanziamenti dei residui, del fondo iniziale di cassa e delle previsioni di cassa alle risultanze del rendiconto 2021”, con la quale sono state effettuate una serie di variazioni di cassa funzionali a garantire la coerenza degli stanziamenti di cassa con gli stanziamenti di competenza e dei residui.

Inoltre, si elencano le variazioni adottate con determinazioni dirigenziali ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lett. a), TUEL:

- determinazione n. 116 del 23.02.2022 ad oggetto “Variazione compensativa tra capitoli di spesa appartenenti allo stesso macroaggregato (art. 175, comma 5-quater, lettera a) Decreto Legislativo n. 267/2000)”;
- determinazione n. 238 del 02.05.2022 ad oggetto Variazione compensativa tra capitoli di spesa appartenenti allo stesso macroaggregato (art. 175, comma 5-quater, lettera a) Decreto Legislativo n. 267/2000)”.

In data 16/07/2022 è stata sottoposta al Revisore Unico, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale, la proposta di deliberazione n. 2022/5065 del 15/07/2022 e la documentazione necessaria all’esame dell’argomento di cui all’oggetto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo **193 del TUEL** prevede che:

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo”.

L'articolo **175 comma 8** del TUEL prevede che *“mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.*

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;

- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

L'articolo 187, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 dispone:

1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati;
2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:
 - a) per la copertura di debiti fuori bilancio;
 - b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
 - c) per il finanziamento di spese d'investimento;
 - d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
 - e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art.193.

L'allegato n. 4/1 al D.Lgs.n.118/2011 "*Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio*", punto 4.2 "*Gli strumenti della programmazione degli enti locali*" prevede che: "Gli strumenti di programmazione degli enti locali sono: ... g) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, deliberarsi da parte del Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno".

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Con nota del 07/06/2022, prot. n.11691, il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai Responsabili di Settore le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- l'esistenza di situazioni nei bilanci degli organismi partecipati tali da richiedere l'accantonamento (o un maggiore accantonamento) a copertura di perdita o disavanzi come disposto dai commi 552 e seguenti dell'art.1 della legge 147/2013 e dal comma 5 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 175/2016;
- l'andamento del crono-programma dei lavori pubblici;
- la segnalazione di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove/maggiori risorse.

Dagli atti a corredo dell'operazione emerge che:

- non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare;
- i Responsabili di Settore non hanno segnalato l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui;
- è segnalata la necessità di finanziare una serie di spese di investimento;
- i Responsabili di Settore in sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio hanno segnalato la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a nuove esigenze intervenute, anche in relazione alla rilevazione di nuove/maggiori entrate e per la necessità di regolarizzare le transazioni non monetarie.

A fronte del **caro energia** per garantire la continuità dei servizi in base a quanto previsto dall'art. 27 comma 2 del DL 17/2022 e a quanto disposto dall'art. 40 del DL 50/2022, l'Ente prevede un trasferimento statale di euro 47.285,00.

L'Ente ha in corso di attuazione interventi correlati al **PNRR**. Si raccomanda la corretta modalità di accertamento, gestione e rendicontazione dei Fondi del PNRR anche tenuto conto delle indicazioni sulle modalità di contabilizzazione indicate nella FAQ 48 del 15/12/2021 di Arconet e delle circolari n. 27 e 28/2022 del MEF.

Il sottoscritto Revisore Unico non ha formulato il parere sul Fabbisogno di Personale 2022/2024.

In riferimento al **Fondo Crediti Dubbia Esigibilità**, si rileva l'adeguato stanziamento previsto nel bilancio di previsione 2022/2024 e la corrispondenza all'importo nel prospetto degli equilibri.

In riferimento al **Fondo Rischi Contenzioso**, si prende atto che, non essendo pervenuta alcuna informazione specifica dall'ufficio contenzioso, non sussiste la necessità di operare interventi correttivi sull'importo già accantonato, in via prudenziale, nel risultato di amministrazione.

Non ricorrendone i presupposti, in bilancio non è stato effettuato alcun accantonamento al **Fondo garanzia debiti commerciali**.

Il controllo sugli equilibri è integrato con il controllo sugli **organismi partecipati**. Dalle informazioni in possesso, non emergendo ad oggi squilibri economico-finanziari nella gestione delle società partecipate, non si presenta la necessità di effettuare/integrare gli accantonamenti richiesti dall'art. 21 del D.Lgs. 175/2016.

Con l'operazione di assestamento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187 del Tuel, si intende applicare un'ulteriore quota di **avanzo di amministrazione** di euro 391.230,60 così composta:

- fondi accantonati per euro 484,43;
- fondi vincolati per euro 77.443,77;
- fondi destinati agli investimenti per euro 0,00;
- fondi disponibili per euro 313.302,40.

e destinata come segue:

- per euro 209.679,19 a spesa di investimento;
- per euro 181.561,41 a spesa corrente.

Vengono apportate variazioni di assestamento generale al bilancio di previsione a garanzia degli equilibri e del perseguimento degli obiettivi gestionali. In sintesi, le variazioni apportate al bilancio per l'anno 2022, sono così riassunte:

ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO	€ 682.008,15	
	CA	€ 290.777,55	
Variazioni in diminuzione	CO		€ 61.555,94
	CA		€ 50.970,94
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO		€ 754.028,11
	CA		€ 743.084,21
Variazioni in diminuzione	CO	€ 133.575,90	
	CA	€ 503.277,60	
TOTALE A PAREGGIO	CO	€ 815.584,05	€ 815.584,05
	CA	€ 794.055,15	€ 794.055,15

Il Revisore Unico prende atto che le variazioni proposte al Consiglio Comunale sono:

- attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste;
- congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità.

Non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

Con la variazione apportata gli equilibri richiesti dal Tuel sono assicurati.

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, il Revisore Unico:

visto

- l'art. 193 (salvaguardia degli equilibri di bilancio) del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- l'art. 175, comma 8 (variazione di assestamento generale), del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il punto 4.2, lettera g), dell'Allegato 4/1 D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili;
- il vigente Statuto dell'Ente;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi in data 16/07/2022 e contenuti nella proposta di deliberazione in parola ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

verificato

- il permanere degli equilibri di bilancio, della gestione di competenza e di quella in conto residui;
- l'inesistenza di debiti fuori bilancio;
- che l'equilibrio di bilancio è garantito attraverso una copertura congrua, coerente ed attendibile delle previsioni di bilancio per gli anni 2022/2024;
- che l'impostazione del bilancio 2022/2024 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo come da nuovi prospetti di cui al D.M. 01 agosto 2019;

esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio sia in conto competenza sia in conto residui e parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione proposta.

Piacenza, 21/07/2022

Il Revisore dei Conti
Dott. Giuseppe Flace
(firmato digitalmente)